

## Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

### REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO DEI SINDACI

#### Art. 1

Le votazioni sono indette con la lettera "Avviso" inviata agli aventi diritto entro cinque giorni dalla sua pubblicazione, ai fini dell'esercizio del voto per via informatica o per corrispondenza secondo quanto appresso specificato.

#### Art. 2

Ai sensi dello Statuto del Fondo Pensioni, hanno diritto a partecipare alle votazioni tutti gli Iscritti al Fondo stesso in qualità di Partecipanti, Aggregati, Pensionati e Differiti.

Per il minore che sia titolare di pensione di reversibilità vota chi ne esercita la potestà.

Tutti gli iscritti al Fondo esprimono il voto per via informatica, avvalendosi di un unico sistema di voto, per l'esercizio del quale verranno comunicate le credenziali, le istruzioni, le modalità di accesso alla documentazione nonché gli orari di accesso al voto.

Nel caso in cui non si adotti un unico sistema di votazione per via informatica si procederà, come previsto nei successivi articoli, in particolare 8, 9 e 10, con la votazione per via informatica per i Partecipanti (personale in servizio) e con la votazione per corrispondenza per gli Aggregati, i Pensionati e i Differiti nonché il personale in servizio presso gli Uffici del Gruppo Bnp Paribas all'estero e per quello in servizio per il quale venga accertato il diritto al voto successivamente alla produzione dell'elenco "per via informatica".

#### Art. 3


Per la presentazione delle candidature e per lo scrutinio dei voti viene costituita la Commissione Elettorale così composta:

- un componente nominato dalla Banca che assume le funzioni di Presidente;
- un componente nominato dall'Associazione Nazionale Pensionati della BNL;
- un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aziendali tra il personale in servizio iscritto al Fondo appartenente alle aziende aderenti al Fondo stesso;
- un ulteriore componente designato da ciascuna delle suddette Organizzazioni sindacali aziendali - sempre tra gli Iscritti di cui al punto che precede - che conti al 1° gennaio dell'anno in cui sono svolte le votazioni, in base alle deleghe (complessivamente) in possesso delle aziende, iscritti tra il personale in servizio pari ad almeno il 5% del personale medesimo;
- un supplente designato dalla Banca;

la Commissione Elettorale si insedia il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'assemblea sul sito del Fondo e si riunisce per il tempo necessario allo svolgimento delle incombenze elettorali.

La Commissione elettorale provvede a nominare nel suo ambito un Segretario.

- La Commissione Elettorale deve insediarsi nei locali che saranno messi a disposizione dalla Banca.



Nella prima seduta il Presidente della Commissione Elettorale acquisisce agli atti e allega al relativo verbale:

- l' "avviso" indicato all'art 1);
- la documentazione di cui all'art. 8 ) lettere b) e c) "Procedura per la votazione per via informatica" oltre a fac- simile della Scheda di votazione informatica.
- la documentazione di cui all'art.9) lettere b), c) e d), "Procedura per la votazione per corrispondenza".

Art. 4

I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati alle cariche sociali.

Art. 5

La Commissione Elettorale determina il proprio orario di funzionamento tenendo presente che:

- a) i dipendenti iscritti eserciteranno il proprio voto per via informatica nelle aziende che hanno accesso al sistema di voto BNL durante il normale orario di lavoro;
- b) il periodo per la votazione dovrà essere contenuto entro 10 giorni lavorativi;
- c) tutti gli altri Iscritti anche non in servizio voteranno per corrispondenza;
- d) l'elenco di tutti gli aventi diritto al voto per via informatica è inserito dalla Banca nella procedura informatica prevista per la votazione. Il Fondo, al fine di consentire alla Commissione Elettorale lo scrutinio dei voti espressi "per corrispondenza", fornisce alla Commissione stessa l'elenco nominativo degli aventi diritto.

Art. 6

Le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale il giorno stesso del suo insediamento, dalle ore 8,30 entro e non oltre le ore 17,00, presso la sede stabilita resa nota sul sito del Fondo.

Ogni candidato/a, per l'uno o per l'altro incarico, anche non iscritto al Fondo ma che comunque sia in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, deve essere presentato da almeno 200 iscritti/e, i quali sottoscriveranno un elenco di presentazione contenente i dati anagrafici, codice fiscale, gli estremi di un documento d'identificazione e la qualifica di partecipante/pensionato/aggregato/differito di ciascun sottoscrittore.

Anche le Organizzazioni Sindacali facenti parte delle fonti istitutive potranno presentare, anche congiuntamente, con la sola comunicazione formale un candidato per sigla sindacale.

Ogni iscritto/a potrà sottoscrivere la presentazione di un solo candidato/a per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per quella del Collegio dei Sindaci. Laddove si verificano sottoscrizioni multiple da parte di un iscritto le firme apposte saranno considerate prive di valore ad ogni effetto.



La Commissione Elettorale, effettuate le opportune verifiche, assegna a ciascun candidato/a un numero progressivo in base all'ordine cronologico di presentazione per ciascuna elezione e ne rende noto l'elenco entro 3 giorni alla Banca e al Fondo.

Il Fondo provvederà alla sua pubblicazione sull'Intranet Aziendale e sul sito internet del Fondo entro i due giorni successivi al ricevimento dell'elenco stesso.

#### Art. 7

A norma di Statuto gli iscritti/e eleggono i Componenti elettivi per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci, votando le preferenze per un massimo di:

- 6 nominativi del Consiglio di Amministrazione;
- 3 nominativi del Collegio dei Sindaci, di cui uno Supplente.

Non è ammesso voto per delega.

La Commissione Elettorale cessa la sua attività con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi al Fondo.

#### Art. 8

La procedura per la votazione "per via informatica" si svolge secondo le seguenti modalità:

- invio, a cura del Fondo, a ciascun Partecipante di:
  - a) lettera "Avviso agli Iscritti";
  - b) documentazione attinente all'oggetto delle votazioni;
  - c) lettera del Fondo contenente le indicazioni sulle modalità di votazione per via informatica.

#### Art. 9


La procedura per la votazione "per corrispondenza" si svolge secondo le seguenti modalità:

- allestimento, a cura del Fondo, di un plico a sacco, da inoltrare a ciascun avente diritto al voto per raccomandata, contenente:
  - a) lettera "Avviso agli Iscritti";
  - b) lettera del Fondo contenente le indicazioni sul contenuto del plico a sacco e sulle modalità di votazione;
  - c) documentazione attinente all'oggetto delle votazioni;
  - d) scheda di votazione in prima e seconda convocazione;
  - e) buste bianche con indicazione sul retro "Fondo Pensioni";
  - f) buste di ritorno già predisposte con l'indicazione del nominativo "mittente" da far pervenire a cura dei votanti alla Commissione Elettorale, presso la casella postale all'uopo indicata sulla busta, entro l'ultimo giorno fissato per la votazione (a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza).

#### Art.10

Il Presidente della Commissione Elettorale, direttamente e/o tramite i componenti della Commissione stessa da lui delegati, cura il ritiro delle buste di ritorno pervenute e comunica giornalmente al Fondo e alle Fonti Istitutive i dati relativi al numero dei votanti "per via informatica", suddivisi per Strutture organizzative, e "per corrispondenza".

Il Presidente della Commissione Elettorale dà inizio alle operazioni di scrutinio finale coadiuvato da tutti i componenti effettivi della Commissione, constatando prima l'esito delle



votazioni per via informatica - secondo le modalità previste per l'accesso ai risultati delle votazioni - e poi verificando i plichi contenenti le schede votate "per corrispondenza".  
Con l'apertura degli anzidetti plichi si separano le buste nominative di invio da quelle anonime contenenti le schede votate che vengono raggruppate e spogliate con verbalizzazione dei risultati.

Procede quindi all'elencazione - in ordine decrescente di numero di voti raccolti - dei nomi sui quali si sono riversati i suffragi dei votanti per la carica oggetto della votazione.

Esaurite le operazioni di scrutinio finale, il Presidente della Commissione Elettorale proclama, ai sensi di Statuto, gli eletti sulla base del maggior numero di voti riportati.

Nel caso che uguale numero di suffragi si riversi su due o più nominativi, si procede a relativo ballottaggio con nuove votazioni da effettuarsi con le medesime modalità delle prime votazioni.

Viene da ultimo redatto circostanziato verbale che, firmato da tutti i componenti effettivi la Commissione Elettorale, a cura del Presidente, viene consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo accompagnato da una relazione di regolarità dello svolgimento delle votazioni.

Il Seggio Elettorale rimette poi tutta la documentazione relativa alle votazioni al Fondo Pensioni.

#### Art. 11

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate sulle votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli Iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del "Fondo Pensioni".

#### Art. 12

Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso, decide la Commissione Elettorale a maggioranza dei propri componenti effettivi.

Allegato all'accordo del 13/4/2017

